

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2179 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l'assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l'anno contingente 2019/2020**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 <sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario autonomo per l'importazione di carni bovine di alta qualità aperto dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo relativo all'assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (in seguito «l'accordo») il 5 dicembre 2019 <sup>(4)</sup>. Tutti i principali fornitori del contingente tariffario hanno accettato l'assegnazione per paese prevista dall'accordo.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 stabilisce le norme per l'aggiunta dei saldi inutilizzati dei prelievi dai sottocontingenti tariffari ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali successivi. L'accordo prevede che i quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi precedenti, in tale anno contingente, siano aggiunti il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell'accordo, proporzionalmente alle quote del volume totale del contingente tariffario, ai quantitativi disponibili nel primo sottoperiodo del primo anno del periodo di attuazione. Di conseguenza è opportuno prevedere una deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per la distribuzione dei quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi che precedono il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell'accordo.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 alla luce dell'accordo.
- (5) A norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 il contingente tariffario è gestito in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(5)</sup>. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione <sup>(6)</sup> a decorrere dal 1° maggio 2016. Per motivi di chiarezza i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell'Unione per l'importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il paese di origine, il volume e il dazio figurano all'allegato I del presente regolamento.»;

- (2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli da 49 a 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*). Non sono richiesti titoli di importazione.

2. Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale con un volume di 45 000 tonnellate metriche recante il numero d'ordine 09.2201 con:

- a) quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2202;
- b) due sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2203 dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- c) quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2203 dal 1° luglio 2020.

I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203 che si riferiscono ai sottocontingenti tariffari.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

- (3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

### Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per l'anno contingentale 2019/2020

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, i saldi inutilizzati al 31 dicembre 2019 sono aggiunti proporzionalmente ai sottocontingenti tariffari trimestrali che iniziano il 1° gennaio 2020 come segue:

- a) al contingente 09.2202: 58,89 %;
- b) al contingente 09.2203: 41,11 %;

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

*Per la Commissione*

*La president*

Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

## 'ALLEGATO I

**Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate**

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi e sottoperiodi contingentali	Paese			Dazio applicabile
			Tutti i paesi	Stati Uniti	Altri paesi	
			Numero d'ordine			
			09.2202	09.2203	09.2202	
Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)						
ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II	<b>Dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020</b>				Zero'
		Dal 1° luglio al 30 settembre	11 250	-	-	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	11 250	-	-	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	4 625	6 625	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	4 625	6 625	
		<b>Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	4 625	6 625	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	4 625	6 625	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	5 750	5 500	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	5 750	5 500	
		<b>Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	5 750	5 500	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	5 750	5 500	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	6 350	4 900	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	6 350	4 900	
		<b>Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	6 350	4 900	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	6 350	4 900	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	6 950	4 300	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	6 950	4 300	
		<b>Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	6 950	4 300	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	6 950	4 300	

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi e sottoperiodi contingenti	Paese			Dazio applicabile
			Tutti i paesi	Stati Uniti	Altri paesi	
			Numero d'ordine			
			09.2202	09.2203	09.2202	
			Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)			
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	7 550	3 700	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	7 550	3 700	
		<b>Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	7 550	3 700	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	7 550	3 700	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	8 150	3 100	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	8 150	3 100	
		<b>Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	8 150	3 100	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	8 150	3 100	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	8 750	2 500	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	8 750	2 500	
		<b>Dal 1° luglio 2026</b>				
		Dal 1° luglio al 30 settembre	-	8 750	2 500	
		Dal 1° ottobre al 31 dicembre	-	8 750	2 500	
		Dal 1° gennaio al 31 marzo	-	8 750	2 500	
		Dal 1° aprile al 30 giugno	-	8 750	2 500	